

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Piano previsionale degli impegni assicurativi della Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A) per il 2009. (Deliberazione n. 89/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 269/2003 summenzionato, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);

VISTO l'articolo 11-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, può essere riservata all'attività indicata nello stesso articolo 11-quinquies, comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTA la propria delibera del 9 luglio 1998, n. 63 (G.U. n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

